

assodato, possa consentire una lettura di alcune fonti relative all'attività dei feziali non viziata dal «pregiudizio» della politica imperialista romana, la cui conseguenza è stata la piena svalutazione di tali testimonianze.

GIOVANNI TURELLI

Ricercatore in Diritto romano e Diritti dell'Antichità

Università degli Studi di Brescia

E-mail: [turelli@jus.unibs.it](mailto:turelli@jus.unibs.it)

## **SETTIMANA ROMANISTICA (Casamassima, 9-11 Gennaio 2014)**

Nelle giornate del 9, 10, 11 gennaio 2014 si è svolta, presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari) la «Settimana Romanistica», sotto la direzione e il coordinamento scientifico del Prof. Salvo Randazzo e sotto gli auspici della Rivista ELR – European Legal Roots. Due gli eventi previsti: la lezione magistrale del Prof. Carlo Beduschi (Università di Parma), nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; il Seminario «*Religione e Diritto romano. La cogenza del rito*».

La lezione magistrale del Prof. Beduschi (9 gennaio), intitolata «*I percorsi della colpa*», ha avuto ad oggetto un raffronto tra le sfumature della nozione di colpa nell'esperienza giuridica romana e le difficoltà che anche la giurisprudenza contemporanea incontra nel definire con puntualità tale criterio di imputazione della responsabilità. Pur a fronte di numerosi tentativi di circostanziare la nozione di colpa, attraverso la definizione di aspetti ad essa correlata, ma non esaustivi della medesima, l'esito dell'indagine – a tutto campo –

sulle fonti antiche è che «alla parola *culpa* non corrispondevano né esperienze definite, né regole di condotta, ma solo degli spazi di giudizio». Di tale situazione si possono cogliere gli echi ancora nel diritto civile odierno, in cui si è tentato – abbandonando il ricco ventaglio di nozioni e criteri guida individuato dai Romani – di delimitare tutto quanto l'*oportere* nella figura onnicomprensiva della diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.). La soluzione scelta, tuttavia, non pare avere dato sufficiente garanzia di certezza, così che si è dovuto recuperare «attraverso l'art. 1218, l'impianto operativo del giudizio di imputazione, riproponendo in sostanza l'impianto delle formule processuali romane, e cioè la ricerca del *quidquid dare facere oportet*, sulla base del contraddittorio fra le parti (art. 2697)».

Nella cornice del Rettorato ha invece avuto luogo il Seminario su «*Religione e Diritto romano. La coerenza del rito*» (10-11 gennaio), che segna l'inizio di un percorso di ricerca, i cui esiti saranno pubblicati in un volume collettaneo. La ricerca ha ad oggetto il rapporto tra religione e diritto romano, indagato su tutto l'arco dell'esperienza giuridica romana e calibrato in particolare sui profili del rito e della ritualità degli schemi e delle forme giuridiche. Il rito – nelle indicazioni programmatiche del Prof. Randazzo – appare quale punto di maggiore contatto tra profili giuridici e religiosi, forse la chiave per la soluzione di alcuni fraintendimenti della dottrina.

e) L'ultimo gruppo raccoglie le relazioni dedicate ad alcuni collegi sacerdotali, pontefici, auguri e feziali: Lorenzo Franchini (Roma Università Europea), Alberto Ramon (Padova), Giovanni Turelli (Brescia).

La ricerca di Franchini («*Principii di ius pontificium*») si propone l'enucleazione dei principi-guida dell'attività interpretativa dei pontefici, non al fine di una sistematizzazione dei medesimi attraverso un'attività classificatoria, e dunque con l'uso di categorie moderne, quanto nel tentativo di recuperare il dato direttamente rinvenibile nelle fonti e astraendo quanto più possibile dal filtro della riflessione dottrina.

Gli auguri sono al centro della riflessione di Ramon («*Il ruolo degli Auguri nella Roma monarchica e repubblicana*»), che intende principalmente indagarne il ruolo nel rito della *inauguratio regis* e sulle procedure deliberative. Il raggiungimento dell'obiettivo impone, tuttavia, una rilettura di aspetti fondamentali della disciplina augurale, come la distinzione fra *auguria* e *auspicia* magistratuali e, dunque, un impegnativo lavoro di riflessione su una tematica ampia e complessa.

La riflessione di Turelli («*Lo ius fetiale: tra religione e diritto?*») ha avuto ad oggetto lo *ius fetiale*, che, nell'occasione, si è tentato di osservare dal punto di vista dello storico delle religioni. Il fine è quello di mettere in luce come la stretta connessione tra politica e religione, che per gli studiosi di religione romana costituisce un dato pressoché

d) Si muovono nell'ambito del diritto privato e dello studio di alcune istituzioni fondamentali le due ricerche di Salvatore Antonio Cristaldi (Enna) e Alessia Spina (Milano Bicocca), che si sono occupati di *confarreatio* e testamento, osservati sul versante dei profili religiosi.

Cristaldi («*La confarreatio*»), in una relazione densa di sollecitazioni e di riferimenti testuali, ha sottoposto a revisione critica l'ipotesi, oggi ampiamente condivisa, che identifica la *confarreatio* come forma di matrimonio *cum manu*. Egli ritiene in particolare che l'espressione *nuptiae confarreatae* non indichi in nessun modo l'atto costitutivo del matrimonio, ma che si indichi, invece, «semplicemente» l'integrazione nelle nozze del rito della *confarreatio*. Il cui fine sarebbe stato quello di conferire particolare risonanza, sul piano religioso e sociale, all'ingresso della donna nella *domus* del marito.

La ricerca di Spina («*Il diritto oltre la vita. Risvolti ideologico-religiosi del diritto successorio romano*») è incentrata sugli aspetti religiosi del testamento romano, considerati sotto due profili. Quello formale, che conduce all'analisi dei riti delle forme testamentarie più antiche, ma anche dei profili 'rituali' delle successive forme scritte del testamento. E quello contenutistico, in cui l'attenzione si sposta dagli aspetti patrimoniali a quelli extrapatrimoniali, ovvero la trasmissione dei *sacra* e degli *iura sepulchrorum*.

Nell'impostazione generale, l'iniziativa tende a favorire lo scambio culturale e scientifico su tematiche attinenti ad ambiti scientifici distinti, col fine non tanto della interdisciplinarietà, quanto – come ha ricordato il Prof. Randazzo – della multidisciplinarietà. Al contempo, si vuole dare spazio ai giovani studiosi, così da immettere nuova linfa nel dialogo scientifico.

Nel concreto, l'impianto del seminario prevedeva, in apertura, interventi di 'orientamento' di alcuni professori di settori scientifico-disciplinari diversi, ma tutti accomunati dallo studio e dall'interesse per gli aspetti giuridico-religiosi<sup>1</sup>. A seguire, brevi interventi dei giovani studiosi coinvolti nella ricerca, diretti alla presentazione dei rispettivi temi di studio.

L'incontro si è aperto nel pomeriggio di giovedì 10 con l'intervento del Prof. Jörg Rüpke (Fellow und stellvertretender Leiter der Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien – Universität Erfurt) su «*Lo spazio del diritto e gli storici delle religioni*», il quale ha tratteggiato le linee dell'intreccio religione-diritto soprattutto con riferimento al ruolo del calendario romano e, nella gestione di esso, dei pontefici,

---

<sup>1</sup> Gli interventi dei Professori Amato, Rüpke, Bettetini, Arcaria sono stati effettuati per via telematica, con l'ausilio di Skype. L'intervento del Prof. Massimo Miglietta (Università di Trento), su «*Religio e ius publicum*» non ha avuto luogo per impedimento del Relatore.

per lumeggiare, in particolare, il punto di vista dello storico delle religioni.

Il Prof. Andrea Bettetini (Ordinario di Diritto Ecclesiastico – Università di Catania), intervenendo su «*Diritto romano e diritto canonico: un problema di prospettive*», ha focalizzato l'attenzione su due punti del rapporto tra religione cristiana e diritto romano. Da una parte il fondamento giuridico delle persecuzioni: il cristianesimo è stata l'unica religione perseguitata nell'impero romano, ma essa aveva carattere di delitto speciale, nel cui ambito la ritrattazione delle convinzioni manifestate portava direttamente all'assoluzione, e in cui l'azione penale non era esercitata d'ufficio, ma solo a seguito di denuncia di almeno due privati. Il secondo aspetto concerneva, invece, l'editto di Costantino, la cui parte generale era tutta dedicata al rapporto coi simboli e le forme della divinità. In esso emerge non tanto un problema di condanna delle religioni non cristiane, quanto il tema della libertà di culto, con l'intenzione di garantire la *tranquillitas* del tempo presente.

Salvatore Amato (Ordinario di Filosofia del Diritto – Università di Catania), a proposito di «*Religione e diritto nelle corde del filosofo*», ha segnalato, innanzitutto, il tema della necessità di definire il concetto di religione (o di religioni), quale condizione necessaria per potere impostare correttamente un confronto col diritto, per poi affrontare, più in dettaglio, alcuni aspetti specifici e circoscritti.

Sempre a *ius* e *fas* è stata dedicata la relazione di Falcon («*Ius e fas: il caso del praetor che dicit ius nei dies nefasti*»), col fine di esplorare la misura del rapporto tra le due categorie: se esse siano contigue, ma autonome o invece reciprocamente influiscano l'una sull'altra. Lo scopo è perseguito non in generale, quanto piuttosto attraverso il caso peculiare della pronuncia, da parte del pretore, dei *tria verba* nei *dies nefasti*. Il percorso tracciato dallo studioso conduce, quindi, all'analisi dei concetti di *piaculum* e *impietas* e della sanzione ad essi connessa.

Milani («*La rilevanza pubblica del culto di Fides*») si propone di indagare la categoria concettuale della *fides*, muovendo però dal profilo divino e culturale di essa, la *dea Fides*, dando conto, innanzitutto, delle origini della divinità e del culto ad essa legato. In un secondo momento, Milani, attraverso un'indagine che vuole coprire l'intero arco dell'esperienza giuridica romana e avvalersi dell'ausilio della iconografia numismatica, accanto al più tradizionale impiego dei documenti testuali, si propone di studiare i modi e le ragioni di quello che appare, in certa misura, un rapporto altalenante tra la dea e il suo equivalente concettuale, in cui periodicamente, per ragioni anche di politica imperiale, si assiste a un recupero del profilo più marcatamente religioso e culturale di una nozione cardine del pensiero giuridico romano, la *fides*.

in relazione con Marc. 3 *inst.* D. 47.22.1pr., ove si legge con ogni probabilità la trascrizione marciana di quel medesimo provvedimento senatorio. La problematica si apre quindi a un'indagine sul significato di *religio*, finalizzata a chiarire in che misura i *collegia funeraticia* fossero autorizzati per scopi di ordine religioso.

Quadrato («*La nuova città: tra mores e ritus*»), infine, focalizza l'attenzione sul tema della fondazione della città, in specie sui profili culturali e religiosi connessi al tracciamento del solco perimetrale delle mura.

c) Alla definizione di categorie giuridico-religiose fondamentali sono dedicati i tre contributi di Fabrizio Chini (Trento), Marco Falcon (Padova) e Mattia Milani (Roma Tre), che si sono occupati di *ius, fas* e *fides*.

Nel contributo di Chini («*Ius e Fas. Aspetti rituali, giuridici e religiosi del binomio*») il fine principale consiste nella verifica del possibile parallelismo concettuale tra il binomio romano '*ius-fas*' e quello moderno 'diritto-religione'. Tale fine è perseguito attraverso un'opportuna analisi linguistica e filologica, in cui l'attenzione è principalmente rivolta al profilo del *fas*. Solo in un secondo momento la ricerca dovrà muovere nella direzione di intrecciare il binomio *ius-fas* con i profili più strettamente rituali di alcuni momenti della vita pubblica, per coglierne le precise e rilevanti implicazioni giuridiche.

Francesco Arcaria (Ordinario di Diritto Romano – Università di Catania) si è occupato del rapporto tra «*Religio e ius privatum*», focalizzando l'attenzione sul ruolo della religione nel diritto romano arcaico. Passando in rassegna, in modo cursorio, ma preciso, alcuni istituti del diritto privato tutti imperniati sul *pater familias*, nei quali la cifra religiosa risalta particolarmente, quali: il matrimonio, di cui si deve considerare la rilevanza quale strumento di trasmissione e condivisione dei *sacra privata*, ma anche l'ipotesi dell'adulterio, nei suoi risvolti sacrali (la *turbatio sacrorum*); poi l'*adoptio*, l'*adrogatio* e l'istituzione di erede. L'intervento del Prof. Arcaria è quindi proseguito con alcune preziose indicazioni di metodo, nel quale è da privilegiarsi l'adozione di una linea descrittiva, fuori da una prospettiva religiosa o giuridica. Così come l'assunzione di un'impostazione pluridisciplinare deve essere particolarmente sorvegliata, evitando l'accumulo di troppe prospettive dalle quali scaturiscono più difficoltà che benefici.

Conclusa la parte di 'orientamenti', si è dato spazio all'esposizione dei temi di ricerca dei singoli partecipanti al progetto. Trattandosi della mera illustrazione del tema prescelto e delle linee guida individuate, le comunicazioni si sono susseguite secondo il semplice ordine alfabetico. Tuttavia, in questa sede, se non altro per chiarezza espositiva e senza alcuna pretesa di stretto rigore scientifico, è forse possibile darne conto raggruppandole per grandi aree di interesse.

a) Nel primo gruppo è possibile collocare i contributi incentrati sull'editto di Costantino e, più in generale, sul tema del rapporto tra diritto romano e religioni, cristiana e non, con particolare attenzione al profilo delle persecuzioni. In tale contesto vanno collocate le relazioni di Francesco Alicino (Bari LUM), Aurelio Arnese (Taranto), Valerio Massimo Minale (Milano Bocconi).

Alicino («*L'Editto di Costantino e l'initium libertatis della Chiesa cattolica*»), ha riflettuto sul passaggio dell'Editto di Costantino che ha concesso ai «cristiani e a tutti gli altri» la libertà di seguire qualsivoglia religione, rilevando, tuttavia, come, rispetto ai cristiani, l'editto abbia altresì favorito la libertà collettiva, sotto il profilo pubblico-civile, agevolando l'affermazione e il consolidamento della Chiesa cristiana come struttura consociativa e soggetto pubblico.

Arnese («*Le religioni degli altri: tolleranza o repressione?*») ha affrontato il profilo delle ripercussioni 'politiche' della religione, cui vanno collegati atteggiamenti ora di tolleranza, ora di repressione, a partire dal *senatusconsultum de Bacchanalibus*, passando per l'atteggiamento indulgente di Adriano, che aprì a tutte le divinità, e concludendo con la dura repressione del cristianesimo, soprattutto nell'epoca tra Decio e Diocleziano.

Minale («*Costantino, Strategio Musoniano e i manichei: ancora su Amm. Marc. Res gestae 15.13.2*») si è interessato all'indagine svolta da Strategio, su ordine di Costantino (come attestato da Ammiano

Marcellino, *Res Gestae* 15.13.2), nei confronti dei manichei. Indagine che lo studioso intende porre in relazione con la situazione della Chiesa prima del Concilio di Nicea, nel periodo del contrasto tra cattolici e ariani, e con la nuova politica imperiale che presto avrebbe avviato un deciso tentativo di eliminare le eresie radicali.

b) Un secondo elemento unificante di alcuni interventi ritengo possa essere lo studio dei profili culturali, cui, su aspetti diversi, si sono dedicati Sergio Castagnetti (Napoli Federico II), Antonino Milazzo (Bari LUM) ed Elvira Quadrato (Bari LUM).

Castagnetti («*Possibili implicazioni religiose di alcune norme delle leges libitinariae flegree*») ha analizzato la *lex libitina* epigrafica di *Puteoli* evidenziandone le molte prescrizioni di natura culturale, inerenti, ad esempio, il personale delle pompe funebri, interessato da non pochi divieti e da indicazioni relative al tipo di abbigliamento o ai requisiti fisici. Scopo della ricerca è mettere in luce come spesso tali prescrizioni, pur tradizionalmente correlate ai più vari aspetti religiosi, non rivelino, in realtà, in via immediata e univoca la connessione diretta con la religione.

Milazzo («*Causa funeris e causa religionis: ipotesi ricostruttive sui sacra praticati dai collegia funeraticia*») si propone la ricostruzione dello statuto dei *collegia funeraticia*, a partire dall'epigrafe che riporta il testo di un senatoconsulto concernente un collegio lanuvino di *cultores Dianae et Antinoi*, messa